

Prof. Dott. Giandomenico Andretta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDRETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **03/A/211123**

San Fior, lì 23/11/2021

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: SUPER ACE - LA COMUNICAZIONE PER L'UTILIZZO DEL CREDITO

Introduzione (l'ACE)

Esiste da tempo (Cfr: articolo 1, D.L. 201/2011) un meccanismo denominato **"Aiuto alla Crescita Economica"** (di seguito **ACE ordinaria**) che permette di ridurre annualmente l'imponibile fiscale delle imprese di un importo pari al rendimento nozionale degli incrementi del capitale proprio rispetto al 2010.

Ipotizzando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che nel 2010 il patrimonio netto di una Srl ammontasse a euro 50.000 e che per effetto degli utili via via accantonati e dei conferimenti dei soci (attuati anche mediante rinuncia degli stessi ai finanziamenti precedentemente effettuati a favore della società), alla fine del 2020 il patrimonio netto, escluso l'utile dell'esercizio, fosse diventato di 150.000 euro (incremento complessivo di euro 100.000,00), dall'imponibile fiscale di quest'ultimo anno (2020) verrebbe riconosciuta una diminuzione di euro 1.300,00, pari all'1,30% dell'incremento patrimoniale, con un risparmio di imposta Ires (società di capitali) di euro 312,00 (1.300 x 24%).

Con ciò si intendeva, evidentemente, incentivare la ricapitalizzazione aziendale.

La Super Ace

Il decreto **"Sostegni-bis"** (Cfr: art. 19, D.L. 73/2021) ha potenziato l'Ace ordinaria, introducendo per il solo 2021 la c.d. **"Super Ace"**, con lo scopo di incentivare ulteriormente la capitalizzazione delle imprese.

In particolare, il rendimento nozionale **viene elevato al 15%**, limitatamente alla patrimonializzazione **avvenuta nel corso del periodo d'imposta 2021**, nel quale, in deroga alla regola ordinaria del ragguglio ad anno, gli incrementi rilevano per l'intero ammontare, **quale che sia la data di versamento**.

Riprendendo l'esempio precedente ed ipotizzando ulteriormente che **nel 2021** fossero:

- a. **accantonati** a riserva gli utili dell'esercizio 2020 per euro 10.000 e
- b. **"rinunciati"** finanziamenti infruttiferi di soci per euro 90.000

Il **rendimento nozionale** ammonterebbe a euro 16.300, di cui ace ordinaria (fino al 2020) euro 1.300 e **super ace** (relativa al 2021) **euro 15.000** [(10.000+90.000)x15%=15.000], con un risparmio complessivo di imposta Ires di euro **3.912** (16.300 x 24%).

E' di tutta evidenza, quindi, che le società che si ritrovano in bilancio, da anni, "finanziamenti infruttiferi dei soci" per importi rilevanti, i quali, stante la carente liquidità aziendale ed essendo "postergati" rispetto agli altri debiti¹, ben difficilmente potrebbero essere restituiti, **dovrebbero considerare l'opportunità di chiedere ai rispettivi soci una formale rinuncia al loro rimborso entro la fine del corrente anno.**

¹ In pratica, non possono essere restituiti ai soci se, prima, non sono pagati gli altri debiti.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Va, peraltro, sottolineato come l'eventuale rinuncia da parte di alcuni soltanto dei soci, oppure di tutti ma in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, produrrebbe **l'accrescimento del valore delle quote di tutti i soci**, comprese quelle dei soci che non hanno rinunciato (o che hanno rinunciato di meno).

Il credito d'imposta

Una particolarità della "**Super Ace**" rispetto alla disciplina dell'Ace ordinaria riguarda le modalità attraverso la quale il contribuente può beneficiarne; infatti, il bonus può essere fruito, alternativamente:

- i. secondo le regole ordinarie dell'Ace, e quindi **sotto forma di reddito detassato**, a riduzione della base imponibile Ires o Irpef;
- ii. **convertendo il rendimento nozionale del 2021 in credito d'imposta**, utilizzabile in **compensazione** nel modello F24, applicando al rendimento medesimo le **aliquote Irpef o Ires vigenti**.

Riprendendo ancora l'esempio di cui sopra, **previa autorizzazione da richiedere all'AdE**, la società potrebbe utilizzare l'importo di euro 3.600,00 (15.000 x 24%), teoricamente, già entro il prossimo 27 dicembre, per pagare l'acconto Iva; la presentazione della **domanda telematica per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta** è possibile a partire dal 20 novembre 2021 e fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del 2021 (ovviamente, in questo caso, la fruizione del bonus dovrà essere ritardata).

Il riconoscimento del credito d'imposta, oppure la notifica del diniego, dovrebbero essere comunicati dall'AdE al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza telematica.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta *può essere utilizzato*, **previa comunicazione del riconoscimento del credito** di cui al paragrafo precedente, *dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio* (Cfr: Prov. Prot. n. 238235/2021).

Considerazioni finali

Alcuni aspetti del bonus non sono chiari e, pertanto, la **conversione anticipata** dovrà essere valutata con particolare attenzione.

Quello che è certo, invece, è che, per godere della Super Ace, eventuali rinuncie o delibere dei soci dovrebbero essere formalizzate entro e non oltre il 31 dicembre p.v.

Date la complessità dell'argomento, le sommarie indicazioni di cui sopra dovranno essere, in ogni caso, attentamente verificate nelle sedi più adeguate a cura degli interessati e sotto la loro esclusiva responsabilità.

Lo studio rimane, perciò, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

GiAn